



COMUNICATO UFFICIALE n° 11 del 04 maggio 2026

(composto da n° 06 pagine compresa la presente)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2026

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 4
43122 Parma (PR)

calcio@uisp.it
www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 01/2026 (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Giambianco Silvestro - Responsabile
Avv. Marzo Angelo - Componente
Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

Nota Roberto Filippo (Presidente) della A.S.D. River United, avverso S.d.A. Calcio UISP Comitato Pescara: gara Tollo Calcio - River United 1 - 0 del 18/02/2026 valevole per la 20^ giornata del Campionato Provinciale OVER 40 serie B.

Delibera 04 del 16 marzo 2026

Comunicato ufficiale n 30 del 19/03/2026

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

NOTA Roberto Filippo, in qualità di Legale Rappresentante della Società F.C. River United con sede in Bolognano (PE), Località Piano d'Orta, Via Provinciale nr. 41, ha presentato ricorso a questa Corte avverso il provvedimento del 16 marzo 2026 con cui il Giudice Unico di 2^ istanza, con decisione nr. 04, ha respinto il reclamo presentato dalla medesima società diretto a ottenere l'annullamento del risultato ottenuto sul campo (Tollo Calcio 1 – River United 0) all'esito della gara del 18/02/2026 valevole per la 20^ giornata del Campionato Provinciale OVER 40 serie B.

Il reclamo respinto dal Giudice Unico di 2^ istanza faceva seguito al "preannuncio di reclamo" presentato dalla medesima società agli Organi competenti U.I.S.P. e alla società controinteressata in data 17 febbraio 2026.

La ricorrente, nell'adire questa Corte, lamenta che:

- la Società Tollo Calcio aveva richiesto e ottenuto il posticipo della gara in oggetto adducendo quale motivazione che gli spogliatoi dell'impianto sportivo comunale "G. Di Pillo" di Tollo erano "indisponibili", senza fornire alcuna precisazione circa il motivo per il quale gli stessi non fossero utilizzabili;
- il Presidente della U.I.S.P. – Comitato di Pescara aveva peraltro inviato, tramite il servizio di messaggistica di Whatsapp, una comunicazione informale con la quale avvisava che la partita in questione era stata posticipata dal 16 al 18 febbraio 2026 per "Concomitanza F.I.G.C.";
- solo per questa ragione la ricorrente non aveva formulato alcuna obiezione, nell'ottica della collaborazione e lealtà sportiva tra squadre e federazione U.I.S.P.;
- nel comunicato nr. 24 del 05 febbraio 2026 era stata confermata la gara tra il Tollo Calcio e il River United per la data del 18.02.2026, senza che ne venisse indicata la ragione, cosa che invece era stata fatta sul comunicato successivo, il nr. 25 del 12 febbraio 2026, allorquando era stato precisato che il posticipo della gara era dovuto a "concomitanza con F.I.G.C.";
- non risultava tuttavia che nella data del 16 febbraio u.s. vi fosse concomitanza con altra partita della F.I.G.C., come rilevabile dai comunicati ufficiali della Federazione, né che gli spogliatoi fossero indisponibili, anche perché il giorno precedente si erano svolte regolarmente presso il suddetto impianto sportivo sia la gara di Under 15 alle ore 10:30 che la gara di 1^ categoria alle successive ore 15:00;
- lo spostamento della gara era dunque avvenuto in forza di dichiarazione falsa e in assenza di reale motivazione e aveva pregiudicato la società ricorrente, che per la nuova data della gara non aveva disponibilità di tutto l'organico;

Sulla base di queste premesse, la ricorrente chiede che questa Corte, accertata la responsabilità in capo alla controparte:

- annulli la Decisione nr. 04 del 16/03/2026 del Giudice di 2^a istanza;
- non omologhi il risultato della partita Tollo Calcio – River United del 18/02/2026;
- disponga la vittoria 0 - 3 a tavolino in favore del River United F.C.;
- adotti i provvedimenti sanzionatori e disciplinari che il caso richiede a carico del Tollo Calcio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte ha chiesto al responsabile dell'impianto di gioco dove era programmata la gara oggetto del ricorso di certificare l'eventuale indisponibilità del campo di gioco alla data del 16 febbraio 2026, quando era originariamente programmato l'incontro.

Il responsabile dell'impianto ha comunicato che nel giorno in questione, a causa di un pregresso guasto alla caldaia e a causa dell'elevato numero di incontri previsto in orario antecedente a quello della gara fra Tollo Calcio e River United, non sarebbe stato possibile fornire acqua calda al termine dell'incontro e che per tale ragione il campo è stato dichiarato non disponibile. A conferma della circostanza, ha rilevato e provato come già il giorno precedente, 15/02/2026, la FIGC avesse irrogato una sanzione per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

L'art. 67 del RTN al punto b) prevede espressamente che "le Associazioni o Società Sportive prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in campionato purché ne diano motivata comunicazione... almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita"; al punto c) per differire o anticipare la partita... le Associazioni o Società Sportive devono accordarsi tra loro...:

al punto d) la UISP S.d.A. Calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio C.U.;

Nel caso in specie, la comunicazione avvenuta tramite e-mail, datata 02/02/2026, tra la ASD Tollo Calcio e la UISP S.d.A. Calcio Pescara/Chieti, riportava la dicitura "a causa di indisponibilità degli spogliatoi" e per tale motivo si richiedeva il posticipo di due gare. Il tutto nei termini di 15 giorni previsti dal citato art. 67 RTN.

Il Sig. Maselli Vincenzo, coordinatore UISP S.d.A. Calcio Pescara/Chieti, nonché segretario della medesima, provvedeva ad avvisare telefonicamente, il giorno stesso, il Sig. Iannone Armando, Presidente della DEA Calcio, il quale non obiettava nulla al posticipo.

Lo stesso Sig. Maselli Vincenzo provvedeva ad informare anche il Sig. Nota Filippo, Presidente del River United, tramite whatsapp, con un messaggio alle ore 17.50 sempre del 02/02/2026, lo stesso non obiettava niente in proposito.

I posticipi sono stati dunque resi noti ed autorizzati, come da regolamento.

Lo spostamento veniva ufficializzato sul Comunicato Ufficiale n°24 del 05/02/2026 con la "errata" dicitura "per concomitanza con gara FIGC".

Appare chiaro che, la gestione dello spostamento o del rinvio di una gara, con riferimento al punto c) dell'art. 67 RTN, risulta, per la UISP S.d.A. Calcio, un atto puramente amministrativo, dove il maggiore peso specifico, anche se vengono ovviamente richieste valide motivazioni, viene assegnato all' accordo preventivo tra le Associazioni o Società Sportive, a cui lo stesso S.d.A. Calcio si può opporre solo per motivi prettamente organizzativi.

Nel caso in cui le due società non arrivassero ad un accordo, la lettera f) dello stesso art. 67 RTN, prevede che "non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dai S.d.A. Calcio UISP".

Da quanto sopra, a parere di questa Corte, risulta quindi ininfluenza il fatto che per un mero errore di battitura sia stata riportata sul C.U n° 24 del 05/02/2026 la dicitura "per concomitanza con gara FIGC" anziché come correttamente comunicato dalla società "causa di indisponibilità degli spogliatoi".

Inoltre, in merito a quanto asserito dalla ricorrente circa il presunto danno subito dallo spostamento della gara "poiché nella data di effettivo svolgimento della gara (18/02/2026), per motivi lavorativi non ha avuto la disponibilità di importanti giocatori", queste motivazioni, a parere di questa Corte, nulla hanno a che vedere con lo spostamento della gara causa la indisponibilità del campo o degli spogliatoi, tant'è che il RTN prevede che la comunicazione del rinvio venga comunicata con largo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima "previo accordo

tra le Associazioni o Società Sportive". Solo in questa fase è previsto l'eventuale disaccordo allo spostamento.

Da quanto sopra, il ricorso appare pertanto infondato, essendo dimostrato che, a prescindere da eventuali errori commessi nell'indicazione della ragione dello spostamento della gara, il rinvio risulta essere stato correttamente richiesto secondo i dettami di cui al già citato art. 67 RTN.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rietta il RICORSO
- Dispone l'incamerarsi della cauzione versata
- Conferma il risultato sul campo
- Dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Pescara e S.d.A. Calcio UISP Abruzzo per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3 RTN .

Così deciso in Parma, lì 04 maggio 2026

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente